
Capitolo 5

Tutela e *governance*: ruolo e prospettive degli Enti Pubblici e coinvolgimento delle comunità locali

Annunziata Muollo
Giovanni Villani

Ancor prima dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, la Costiera Amalfitana era universalmente riconosciuta come un territorio ricco di tensioni culturali. La produzione artistica e letteraria che ad esso si è ispirata può essere ritenuta fondamentale proprio nel consolidamento del processo di riconoscimento di questo territorio come paesaggio culturale. Tale riconoscimento non può non essere stato condizionato dalle descrizioni dei viaggiatori illustri che frequentarono la Costiera Amalfitana nell'ambito del Grand Tour. Questi ci hanno lasciato molti scritti tanto che nel tempo il mito della Costiera Amalfitana crebbe sempre di più raggiungendo, soprattutto negli anni '60 del XX sec., una "pericolosa" notorietà che da quel momento in poi, paradossalmente, produsse effetti negativi sul territorio quali innumerevoli tentativi di aggressione molti dei quali furono arginati giusto in tempo, cioè prima che gli stessi potessero provocare danni irreversibili all'immenso patrimonio culturale della *Divina*. Crediamo che proprio in conseguenza di tali fatti le istituzioni pubbliche abbiano definitivamente compreso la necessità della conservazione dei tratti distintivi del paesaggio culturale della Costiera Amalfitana, cosa che si sarebbe potuta conseguire solo attraverso una circostanziata tutela possibile solo attraverso l'applicazione delle attente norme di tutela già in vigore in quel periodo.

Di seguito si è voluto percorrere un breve *excursus* utile a ricordare i momenti salienti che hanno portato al riconoscimento della Costiera Amalfitana quale importante sito di *paesaggio culturale* culminato con l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO

avvenuta, come è noto, nel 1997; ma si cercherà di esaminare anche quanto si è fatto all'indomani di questo importante riconoscimento con l'obiettivo di preservare i tratti distintivi del paesaggio culturale.

Le informazioni di seguito riportate possono rivelarsi utili anche per identificare il ruolo che dovranno assumere gli Enti Pubblici ed in particolare quelli istituiti con compiti di controllo del territorio nella consapevolezza di quanto sia importante la salvaguardia dei valori che sono alla base della dichiarazione di Eccezionale Valore Universale ai sensi dei quali la Costiera Amalfitana fu iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

È importante inoltre non dimenticare che in uno Stato moderno il ruolo della Pubblica Amministrazione deve avere compiti di indirizzo finalizzando l'attività al perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia del patrimonio pubblico pur nel rispetto della libertà dei singoli. La soglia di tale equilibrio passa per la consapevolezza da parte dei cittadini del ruolo che essi hanno nel mantenimento della cosa pubblica. Il Piano di Gestione (PDG) del sito UNESCO "Costiera Amalfitana" si propone, tra l'altro, come obiettivo proprio il raggiungimento dell'equilibrio fra gli attori operanti sul territorio che dovranno partecipare attivamente alle azioni per la tutela del sito.

5.1 La situazione normativa al 1997

5.1.1 I Beni Culturali

La Legge 1 giugno 1939 n. 1089 recante *Tutela delle cose di interesse artistico o storico* ha

rappresentato per decenni una delle norme più importanti a livello internazionale che siano state emanate da uno Stato per la protezione dei Beni Culturali, anche se in quegli anni il termine *Bene Culturale* non era ancora entrato nella terminologia corrente. La legge si attuava mediante l'individuazione degli elementi di interesse storico da tutelare. Oggi la tutela dei Beni Culturali è regolamentata dal D. Lvo 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”¹. Alla luce di queste norme l'individuazione dei beni oggetto di tutela avviene mediante l'emanazione da parte del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di appositi decreti; i beni oggetto di tutela vengono individuati attraverso una descrizione degli stessi (la relazione deve contenere dati morfologici sul bene oltre che dati storico artistici), una documentazione fotografica e dai dati catastali. Anche per il D. Lvo 42/2004 la trascrizione dei vincoli alla Conservatoria dei Registri Immobiliari costituisce un elemento fundamenta-

le per la tutela così come avveniva per la Legge 1089/39. Così nel passaggio dalla Legge del 1939 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio viene confermato che ogni attività da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni così individuati deve essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente competente per territorio.

La Legge 1089/39 affidava un compito importante agli Enti Pubblici e agli Enti di diritto pubblico possessori di cose di interesse storico artistico architettonico. L'art. 4 della legge, infatti, prevedeva che tutte le cose di proprietà di enti pubblici o di enti di interesse pubblico (e per questo anche gli Enti religiosi per effetto del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede) aventi un'età superiore ai 50 anni si ritenevano sottoposti *ope legis* a tutela ai sensi dell'art. 1 della stessa legge. Tale norma ha agevolato in qualche modo le azioni di tutela per tutti gli edifici di proprietà pubblica o di interesse pubblico. Gli enti pubblici avrebbero però dovuto formare appositi elenchi di tali beni ed inoltrarli al Ministero dell'Istruzione Nazionale (dicastero competente per tale materia all'epoca dell'emanazione della Legge; oggi tale competenza è del Ministero per i Beni e le Attività Culturali): tali elenchi dal 1939 al 2004 non sono mai stati redatti. Come si vedrà in seguito, nella consapevolezza di quanto non abbia funzionato tale norma che non ha consentito alle Soprintendenze di avere un quadro completo dei Beni culturali da sottoporre a tutela in assenza di un effettivo riconoscimento del loro interesse, il D.Lvo 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha introdotto l'istituto della “verifica dell'interesse culturale” (cfr. art. 12 del D.Lvo 42/2004). Secondo questa norma sui beni di proprietà pubblica o ecclesiastica, riconosciuti di “interesse culturale” (a seguito dell'espletamento della “verifica dell'interesse culturale”) viene applicata la stessa procedura individuata per i Beni Culturali di proprietà privata ivi compresa la notifica al legale rappresentante dell'ente e la trascrizione del vincolo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Fra le innovazioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è da citare l'individuazione di categorie di beni ritenuti di interesse culturale (cfr. art. 10 del D. Lvo 42/2004). Tale articolo del Codice individua come categorie di beni rile-

Norme emanate per la tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio, prima del 1997, data di iscrizione della Costiera Amalfitana nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO (WHL)

- 1 giugno 1939 – Emanazione della Legge n. 1089
- 29 giugno 1939 – Emanazione della Legge n. 1497
- Metà anni '50 – fine anni '60 del sec. XX – Decreti di vincolo ex Legge 1497/39 (tali decreti hanno interessato tutti i comuni della *Costiera Amalfitana*)
- 24 luglio 1977 – D.P.R. n. 616 (Delega della materia ambientale alle Regioni)
- Legge Regionale della Campania del 23.02.1982 n. 10 – Subdelega ai Comuni
- 21 settembre 1984 – Emanazione del “Decreto Galasso”
- 28 febbraio 1985 – Legge n. 47 (Condono Edilizio)
- 28 marzo 1985 – Vincoli di immodificabilità “Galassini” (decreti emessi ai sensi dell'ex art. 1 quinquies del D.M. 21 settembre 1984 “Decreto Galasso”)
- 8 agosto 1985 – Legge n. 431 (Legge Galasso)
- 27 giugno 1987 – L.R. 35 del 27.06.1987 recante Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana
- maggio 1996 – Predisposizione da parte della Soprintendenza per i BAAAS di SA e AV (oggi Soprintendenza per i BAP di SA e AV) e della Comunità Montana della Penisola Amalfitana (oggi soppressa ed unificata alla Comunità Montana dei Monti Lattari) del dossier di candidatura della *Costiera Amalfitana* per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO
- dicembre 1997 – Iscrizione del sito *Costiera Amalfitana* nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO

Elenco dei Beni Architettonici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 prima del 1997

1. AMALFI: Torre di Pogerola (D.M. 08.11.1924 e D.M. 09.08.1941), Torre di Vettica (D.M. 24.09.1984), Ruederi dell'ex Monastero di Santa Scolastica (D.M. 24.01.1995), Chiesa di San Giovanni Battista (D.M. 24.01.1995)
2. CETARA: Ex Cappella della Congregazione di Carità (D.M. 05.07.1989), Antica Torre Saracena (D.M. 21.08.1995), Torre Medievale (D.M. 21.04.1964-fascia di rispetto ex art. 21)
3. CONCA DEI MARINI, Chiesa dell'Immacolata (D.M. 04.07.1991- art. 21)
4. MAIORI: Badia di S. Maria de Olearia (D.M. 04.04.1914), Torrione di Badia (loc. Abbazia) (D.M. 14.07.1941), Palazzo Mezzacapo (D.M. 28.11.1947), Torre di Vecite (D.M. 29.12.1987), Torre Normanna (D.M. 18.03.1988), La Cerniola (D.M. 30.05.1941 e D.M. 03.03.1989), Torre del Tumulo (fraz. Erchie) (D.M. 27.07.1993 e D.M. 12.03.1994)
5. MINORI: Antica Torre sul promontorio (D.M. 18.02.1941), Grotta dell'Annunziata (D.M. 09.01.1990)
6. POSITANO: Villa dei Fisici (D.M. 04.10.1985)
7. PRAIANO: Torre a mare (D.M. 21.08.1952 - compreso art. 21), Torre di Grado (D.M. 26.05.1953 e D.M. 08.05.1990), Chiesa di San Gennaro - D.M. 14.10.1985 - art. 21)
8. RAVELLO: Palazzo della Marra (D.M. 03.03.1913), Villa Cimbrone (D.M. 04.04.1922 e D.M. 23.11.1954), Palazzo d'Afflitto-Hotel Caruso Belvedere (D.M. 09.04.1925), Palazzo Confalone (D.M. 02.05.1929), Villa Rufolo con giardino e pertinenze (D.M. 21.04.1941), Villa Episcopio (D.M. 02.05.1979 e D.M. 24.05.1991), Torre Angioina e ambienti voltati (D.M. 12.05.1989), Hotel Palumbo (D.M. 03.12.1996)
9. SCALA: Casa di Fra' Gerardo Sasso (D.M. 11.06.1958), Casa Romano (D.M. 27.06.1989 e rettifica D.M. 08.05.1990)
10. TRAMONTI: Ruederi antico Castello (D.M. 24.02.1941)
11. VIETRI SUL MARE: Palazzo Corso Ferrovia 155 (D.M. 12.12.1924), Palazzo in via Osvaldo Costabile 4-6 (D.M. 03.03.1925), Casa in Corso Umberto 31 (D.M. 11.11.1925), Palazzo Corso Umberto 62 (D.M. 11.11.1925), Rosta in legno in Corso Umberto 75 (D.M. 11.11.1925), Palazzo Corso Umberto 91 (D.M. 11.11.1925), Palazzo Corso Umberto 143 (D.M. 11.11.1925), Palazzo Corso Umberto 155 (D.M. 11.11.1925), Palazzo De Cesare (D.M. 02.01.1956), Antica Tenuta agricola Il Trignano (D.M. 05.10.1978), Torre La Crestarella (D.M. 16.06.1995)

vanti dal punto di vista culturale le strade, le piazze ecc.

Le previsioni normative del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lvo n. 42 del 22.01.2004) e soprattutto del disposto dell'art. 10 manifestano l'intenzione da parte del legislatore di considerare anche gli spazi pubblici come *Beni Culturali*, ma il Codice evidenzia anche la consapevolezza da parte dello Stato di dover effettuare verifiche al fine di determinare la reale consistenza del patrimonio culturale nazionale perché ancora ad oggi su tale argomento non esiste una rilevazione esaustiva.

A tale proposito si ritiene sia opportuno effettuare una verifica della situazione dei Beni Culturali² sottoposti a tutela della Costiera Amalfitana. La suddivisione degli elenchi è stata fatta tenendo presente la data di iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

Sui Beni Architettonici vincolati vige un regime di tutela diretto. Ciò vuol dire che ogni intervento deve essere sottoposto alla verifica preventiva della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino e che non possono prendersi in esame

interventi che non siano strettamente ascrivibili alla categoria di intervento di "Restauro e Risarcimento Conservativo" in accordo con quanto previsto dalla "Carta Italiana del Restauro" del 1972³.

Corre l'obbligo segnalare che l'elenco riportato in box contempla solo i Beni Architettonici di proprietà privata non essendo alla data del 1997 ancora prevista la "verifica dell'interesse culturale" (norma introdotta dal D. Lvo 42/2004) per cui edifici come il Duomo di Amalfi oppure la Chiesa di San Giovanni del Toro a Ravello, che sono comunemente considerati Beni Architettonici di grande rilevanza culturale, non compaiono nell'elenco. È il caso di segnalare che ancora alla data del 2010 non risultano richieste da Enti Pubblici verifiche dell'interesse culturale, per cui a tutt'oggi, come già detto in precedenza, non esiste un elenco esaustivo di Beni Architettonici di interesse culturale sottoposti a tutela a i sensi del D. Lvo 42/2004 nel territorio della Costiera Amalfitana. Fra i compiti del Piano di Gestione è prevista, tra l'altro, anche l'identificazione dei tratti distintivi dei Beni Architettonici di questo territorio al fine di assicurarne la conservazione.

5.1.2 I Beni Paesaggistici

Dopo aver affrontato l'argomento della protezione delle cose di interesse storico, archeologico, etnografico ecc., il nostro Paese si occupò della tutela delle bellezze d'insieme (punti di vista panoramici, ville con parchi e tutto quanto non previsto nelle disposizioni delle legge 1089/39); la tutela di queste particolarità fu affidata alla Legge 29 giugno 1939 n. 1497 recante *Protezione delle bellezze naturali* che prevedeva l'individuazione sul territorio di aree di particolare interesse; all'interno di tali aree ogni attività di trasformazione viene sottoposta al vaglio del Ministero dell'Istruzione Nazionale (successivamente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il tramite delle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici competenti per zona). In caso di modifica dello stato dei luoghi, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni rientranti nelle aree sottoposte a tutela dovevano procurarsi preventivamente l'autorizzazione del Soprintendente (art. 7); in caso di inadempienza la legge prevedeva opportune sanzioni mediante il ripristino o, nel caso che il ripristino non fosse possibile, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 15). Per le aree ritenute di particolare bellezza panoramica e tutelate ai sensi della citata legge 1497/39 era prevista la redazione dei Piani Territoriali Paesistici necessari per regolamentare le attività di trasformazione all'interno delle aree così individuate. La legge 1497/39 era accompagnata da un "Regolamento di applicazione" (n. 1357 del 5.6.1940) che prevedeva fra l'altro le modalità tecniche per l'applicazione delle norme fra cui proprio la redazione dei Piani Territoriali Paesistici. Nonostante le previsioni delle norme, i primi decreti di tutela emessi ai sensi della Legge 1497/39 furono emanati fra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '60 e coprono in pratica l'intero territorio della Costiera Amalfitana.

I decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge 1497/1939 venivano affissi all'albo pretorio ed imponevano ai proprietari di beni situati nell'area tutelata di richiedere le dovute autorizzazioni ai Soprintendenti competenti per zona prima di intraprendere qualsiasi attività di modifica del territorio (ovviamente la legge comprendeva anche l'ampliamento degli edifici preesistenti all'emanazione del relativo decreto di tutela). Tale norma è transitata, con le dovute modi-

fiche ed innovazioni normative, nelle successive modifiche e riedizioni delle norme (D.Lvo 490/1999 e D.Lvo 42/2004); ma prima di descrivere l'iter attualmente seguito per l'applicazione di tali norme, si ritiene opportuna una descrizione degli accadimenti normativi. Quanto fin qui esposto evidenzia come il nostro ordinamento, anche con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica ha inteso affidare allo Stato la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Tale assunto è confermato dall'art. 9 della Costituzione che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione"⁴.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 delegava la materia ambientale e quindi, da quella data in poi, le attività svolte dall'allora Ministero dei Beni Culturali e Ambientali furono affidate alle Regioni; a queste ultime quindi passavano le competenze di cui all'art. 7 della Legge 1497/39 consistenti nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Alcune regioni, prima di procedere a tentoni, decisero di avviare le procedure per la redazione dei Piani Territoriali Paesistici, pur previsti dalle Leggi e mai redatti in modo sistematico su tutto il territorio nazionale. Bisognerà attendere ancora qualche anno perché vengano effettivamente redatti i PTP.

Dopo cinque anni di quasi insolvenza la Regione Campania decise nel 1982 di subdelegare la materia ambientale e paesistica ai Comuni che però avrebbero dovuto istituire speciali Commissioni Edilizie, integrandole con esperti in materie culturali. Tali commissioni denominate per questo motivo "Commissioni Edilizie Comunali Integrate" avevano il compito di rilasciare un parere sulle proposte di trasformazione del territorio avanzate da soggetti pubblici o privati nell'ambito delle aree tutelate ai sensi della Legge 1497/39; sulla base di tali pareri il Sindaco poteva, successivamente, rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 1497/39⁵ (tali autorizzazioni prima del D.P.R. 616/77 venivano rilasciate dal Soprintendente).

I passaggi normativi sopraesposti mettono in evidenza l'incapacità dei soggetti locali ad intraprendere azioni di tutela efficace del proprio territorio. Da quel momento tutto ciò invece di rap-

presentare una risorsa, diviene merce di scambio da diversi punti di vista (politico, economico ecc.). Evidentemente le attività di controllo che pure dovevano essere esercitate sul territorio non potevano essere svolte dalle autorità locali perché troppo vicine agli interessi della popolazione e quindi troppo sensibili alle sue richieste anche se palesemente in contrasto con le attività di tutela del territorio. Tutto ciò accadeva perché, almeno fino a un decennio fa, la bellezza del territorio (oggi diremmo valenza paesaggistica di un territorio) non veniva considerata come risorsa per costruire uno sviluppo sostenibile.

Tale stato di fatti portò soprattutto fra il 1977 e il 1983 ad una sorta di saccheggio del territorio determinato da una serie di fatti. Prima di tutto l'incapacità da parte delle Amministrazioni Locali (Comuni) a gestire la tutela perché, come si è detto, troppo vicini agli interessi locali, cosa che provocava una "tacita connivenza" nell'autorizzazione di attività edilizie non sempre nel rispetto della tutela paesaggistica e questo avveniva anche nelle zone di maggior pregio. Altro elemento importante da rilevare la quasi inesistenza di controllo da parte della Regione Campania in quanto soggetto deputato alla verifica dell'operato dei Comuni. Ormai le Soprintendenze, in quanto ufficio periferico dello Stato non avevano più competenza in questa materia a seguito della delega avvenuta nel 1977 con il D.P.R. 616. Un cospicuo numero di interventi a dir poco discutibili sul territorio (ovviamente non solo in Costiera Amalfitana, ma in tutto il territorio nazionale) fu posto in essere proprio in questo lasso di tempo (1977-1983) con gravi ripercussioni sulla tutela del paesaggio italiano. A ciò si devono aggiungere gli abusi edilizi realizzati sempre in questo lasso di tempo e determinati sempre dall'insolvenza delle Amministrazioni Locali incapaci di attuare metodi di controllo del territorio.

Già dal 1983 si iniziò a parlare nel nostro Paese di "condono edilizio". Le necessità economiche del Paese portarono il Governo dell'epoca a prevedere la possibilità di emanare norme per la sanatoria dei fabbricati realizzati in assenza di concessione edilizia. Tale norma avrebbe

Decreti Ministeriali emanati ai sensi della Legge 1497/39 (dove l'attività di tutela non copriva l'intero territorio comunale sono stati predisposti due diversi decreti).

- AMALFI – D.M. 22.11.1955 (G.U. n. 4 del 5.1.1956)
- ATRANI – D.M. 22.09.1960 (G.U. n. 253 del 15.10.1960)
- CETARA – D.M. 01.12.1961 (G.U. n. 310 del 15.12.1961)
- CONCA DEI MARINI – D.M. 24.05.1958 (G.U. n. 258 del 24.10.1958)
- CONCA DEI MARINI – D.M. 29.09.1960 (G.U. n. 250 del 12.10.1960)
- CORBARA – D.M. 22.07.1968 (G.U. n. 277 del 29.10.1968)
- FURORE – D.M. 15.09.1960 (G.U. n. 250 del 12.10.1960)
- MAIORI – D.M. 16.07.1952 (G.U. n. 190 del 18.03.1952)
- MAIORI – D.M. 01.12.1961 (G.U. n. 2 del 03.01.1962)
- MINORI – D.M. 08.10.1960 (G.U. n. 258 del 20.10.1960)
- POSITANO – D.M. 23.01.1954 (G.U. n. 38 del 16.02.1954)
- PRAIANO – D.M. 10.06.1957 (G.U. n. 157 del 25.06.1957)
- RAVELLO – D.M. 16.02.1957 (G.U. n. 55 del 28.02.1957)
- RAVELLO – D.M. 16.06.1966 (G.U. n. 192 del 03.08.1966)
- SCALA – D.M. 21.01.1957 (G.U. n. 34 del 07.02.1957)
- S. EGIDIO M. ALBINO – D.M. 21.10.1968 (G.U. n. 292 del 16.11.1968)
- TRAMONTI – D.M. 13.02.1968 (G.U. n. 55 del 29.02.1968)
- VIETRI SUL MARE – D.M. 15.12.1960 (G.U. n. 319 del 30.12.1960)

"consacrato" gli abusi edilizi anche nelle zone di maggior pregio paesistico e anche nelle zone di paesaggio culturale.

Per scongiurare tali pericoli il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nella persona del Sottosegretario on. Giuseppe Galasso, studiò un decreto che sottoponesse a tutela le porzioni sensibili del territorio nazionale che per vari motivi erano sfuggite alla tutela della Legge 1497/39. Ma il Decreto Galasso, emanato il 21 settembre 1984, non si limitava solo a questo; venivano introdotti criteri di individuazione della aree da sottoporre a tutela, introduceva termini per la redazione dei Piani Territoriali Paesistici oltre che criteri di intervento finalizzati alla tutela dei Beni Ambientali (come venivano individuati in quel periodo i Beni Paesaggistici).

L'art. 1 *quinquies* del Decreto Ministeriale 21 settembre 1984 (Decreto Galasso) prevedeva l'assoluta immodificabilità del territorio in assenza di pianificazione paesistica. In ottemperanza a tale norma il 28 marzo 1985⁶ venivano emanati su tutto il territorio nazionale appositi decreti ministeriali con i quali si sanciva l'impossibilità di modificare un determinato territorio non coperto da pianificazione paesistica. Fra le aree individuate dai citati DD.MM. anche la Penisola Sorrentino Amalfitana.

A seguito di tale norma la Regione Campania, soggetto individuato dalla legge quale redattore dei Piani Territoriali Paesistici, avviò tutte le procedure necessarie per la redazione del PUT della Penisola Sorrentino Amalfitana. L'incarico fu affidato ad un gruppo di studiosi ed esperti di cultura del territorio in grado di assolvere il compito in modo impeccabile. Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana divenne Legge della Regione Campania n. 35 e fu emanata il 27 giugno 1987, poco più di due anni dopo l'emanazione del D.M. 28.3.1985. Il PUT della Penisola Sorrentino Amalfitana, nonostante le critiche che ogni tanto gli si muovono contro, è stato comunque uno strumento efficace di tutela, almeno fino alla fine degli anni '90. I problemi sono sorti soprattutto quando alcune norme, eccessivamente restrittive, hanno di fatto impedito importanti azioni di adeguamento del territorio, pur nel rispetto della sua valenza culturale e paesaggistica, alle necessità della modernità, ma anche a quelle della fruizione culturale.

Dall'esame delle definizioni della normativa di tutela del PUT appare evidente come l'attività prevalente del piano paesistico sia stata tesa prevalentemente alla tutela del territorio e questa sia stata diversificata a seconda dei valori del territorio stesso al quale sono stati attribuiti vari gradi di tutela⁷.

La Legge 431 emanata l'8 agosto 1985 (nota come *Legge Galasso*) faceva salvo quasi per intero il dispositivo del D.M. 21 settembre 1984, ed inoltre introdusse un elemento fondamentale nella tutela del paesaggio per quel periodo: il controllo delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e l'esercizio da parte del Ministero per i Beni Culturali del *potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche* rilasciate dai Comuni. In realtà lo Stato non potendo revocare le deleghe affidate alle Regioni e le subdeleghe affidate da queste ai Comuni introdusse, con la Legge 431/85, il principio dell'*esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni* rilasciate dai Comuni o dalle Regioni. Tale potere doveva essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione completa degli atti da parte dell'Amministrazione che aveva rilasciato l'autorizzazione. Nel tempo l'esercizio di tale potere è stato trasferito dal Ministro ai Soprintendenti e ha costituito per anni⁸ l'unico strumento di interdizione delle atti-

vità di trasformazione del territorio da parte degli organi del MiBAC. Tali azioni comunque non hanno limitato la tendenza a realizzare interventi abusivi. Interventi di trasformazione del territorio realizzati in assenza di autorizzazione e/o concessione edilizia sono stati realizzati anche durante il periodo di vigenza del D.M. 28.3.1985. Gli interventi abusivi hanno di fatto comportato una detrazione dei valori culturali e paesaggistici della Costiera Amalfitana; tali interventi pur se oggetto di richiesta di condono edilizio da parte dei cittadini necessitano comunque delle verifiche da parte della Soprintendenza (prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria).

L'impalcatura del regime di tutela è stata ritenuta dagli Amministratori Locali e dalla popolazione un freno allo sviluppo del territorio. L'avversione per strumenti normativi quali lo stesso Piano Urbanistico Territoriale ha di fatto provocato una serie di attività abusive (talvolta favorite anche dall'atteggiamento dei Comuni che non avevano provveduto nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 del PUT all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle regole del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana). In realtà l'inoltro alla Soprintendenza di progetti (accompagnati dagli atti amministrativi quali verbale della Commissione Edilizia Comunale Integrata e autorizzazione paesistico ambientale) che non potevano essere autorizzati in quanto in difformità dal PUT era considerato un evidente illegittimità nel rilascio di queste da parte dei Comuni. Ciò comportava l'automatica produzione da parte della Soprintendenza di Decreti di annullamento delle autorizzazioni

La zonizzazione del PUT, che alla data odierna è sempre in vigore, prevede norme conservative calibrate sulle analisi territoriali. Si riporta di seguito un estratto della normativa delle varie Zone Territoriali (ZT), alla quale è comunque allegata una cartografia di riferimento.

- ZT1a: Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado
- ZT1b: Tutela dell'ambiente naturale - 2° grado
- ZT2: Tutela degli insediamenti antichi accentrati
- ZT3: Tutela degli insediamenti antichi sparsi
- ZT4: Riqualficazione insediativa ed ambientale di 1° grado
- ZT5: Riqualficazione insediativa ed ambientale di 2° grado
- ZT6: Urbanizzazioni sature
- ZT7: Razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole
- ZT8: Parchi territoriali
- ZT9: Parchi speciali

paesistiche illegittimamente rilasciate. Il regime dell'art. 1 della Legge 431/85 (esercizio del potere di annullamento) è poi transitato sia nel *Testo Unico* (Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999) che nel *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e, come si vedrà in seguito, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009. Questo stato di fatti ha portato ad un contenzioso fra cittadini, Comuni e Soprintendenze che ha infiammato gli anni '90.

Per chiarire tale aspetto cfr. Tab. 5.1 dove si evince lo stato della redazione dei Piani Urbanistici Comunali adeguati alle norme sovraordinate del Piano Urbanistico Territoriale⁹.

Ovviamente tale situazione dovrà essere rivista alla luce dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno approvato con Deliberazione n.15 del Consiglio Provinciale di Salerno il 30 marzo 2012. Tale strumento di pianificazione prevede nella Parte III recante "Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale" ed in particolare all'art. 59 (Adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e misure di salvaguardia) un termine di 24 mesi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali dalla data di approvazione del PTCP per i Comuni che non hanno provveduto, mentre viene assegnato un termine di 12 mesi ai Comuni che hanno adeguato il PUC poco prima dell'entrata in vigore del PTCP. In entrambi i casi l'eventuale omissione da parte delle Amministrazioni Comunali comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Per riavvicinare la popolazione e le Amministrazioni locali agli organi addetti alla supervisione dell'attività comunale fra le quali la Soprintendenza era necessario lavorare sulla consapevolezza della popolazione sulla valenza del paesaggio culturale e sul recupero quindi delle tensioni culturali che ruotano intorno al paesaggio culturale della Costiera Amalfitana, non ultimo sul recupero del senso di appartenenza delle comunità locali ad un territorio storico.

Dopo circa 10 anni di vigenza del PUT (nel 1996) viene predisposto il dossier di candidatura del sito nella "Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO" nella speranza che questo ulteriore atto potesse aiutare la popolazio-

ne ad identificarsi nel territorio della Costiera Amalfitana. Il dossier di candidatura fu predisposto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le Province di Salerno e Avellino¹⁰ e dalla Comunità Montana della Penisola Amalfitana¹¹. Nel 1997 la candidatura della Costiera Amalfitana viene accolta per cui questo territorio venne inserito nella "Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO".

Il lavoro da svolgere era ancora molto perché all'inizio le frange più avanzate sotto il profilo culturale considerarono l'iscrizione nella WHL come un fatto di vitale importanza, mentre la maggior parte della popolazione accolse tutto ciò con aria di sufficienza e bisogna dire che ancora oggi (fanno fede le indagini svolte sul campo dal consesso individuato per la redazione del PdG che ha addirittura condotto interviste agli abitanti) l'iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO non è adeguatamente conosciuta né considerata dalla popolazione.

5.2. Le attività normative dopo il 1997

Dalla fine degli anni '90 inizia un processo normativo di riunificazione di leggi concernenti la medesima materia sotto un unico testo normativo riunificate in Testi Unici coordinati in modo che tutte le norme concernenti un determinato argomento possono essere esaminate unitariamente senza il pericolo di tralasciare norme pur utili alla causa. A tale processo non si sottraggono i beni culturali e paesaggistici. Le norme che concernono la materia culturale e paesaggistici vengono riunificate nel D. Lvo n. 490 del 29 ottobre 1999 "Testo Unico dei beni Culturali e Paesaggistici.

Ciò si rese necessario anche per bilanciare la istituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali (istituito con D. Lvo 368/98) in luogo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La volontà dello Stato era quella di istituire un nuovo organismo che non fosse più statico come il precedente, ma provvedesse anche a realizzare attività culturali, necessarie per la comprensione da parte della popolazione delle ragioni della tutela dei monumenti e del territorio, per la promozione delle attività legate ai Beni Culturali il tutto cercando di ribadire il concetto che i Beni Culturali possono rappresentare

	<i>Adeguato</i>	<i>In itinere</i>	<i>Da avviare</i>
Amalfi		X	
Atrani		X	
Cetara	X		
Conca de' Marini		X	
Corbara	X		
Furore		X	
Maiori	X		
Minori			X
Positano	X		
Praiano	X		
Ravello	X		
Sant'Egidio del Monte Albino	X		
Scala	X		
Tramonti			X
Vietri sul Mare	X		
Totale Sito	9	4	2

Tab. 5.1

una risorsa per costruire uno sviluppo sostenibile nel nostro Paese.

5.2.1 I Beni Culturali

Come già si è detto nella trattazione inerente la situazione normativa alla data del 1997, l'evento normativo più importante è stata l'emanazione del D. Lvo 42 del 22 gennaio 2004. Fra le innovazioni normative la "Verifica dell'interesse culturale" (cfr. art. 12). L'art. 4 della Legge 1089 del 1.6.1939 aveva lasciata aperta la questione dell'individuazione dei beni da sottoporre al regime dell'art. 1 della stessa legge. L'art. 4, come già detto, stabiliva che tutti i beni di proprietà di enti pubblici e di enti legalmente riconosciuti, non avevano bisogno della notifica del notevole interesse storico artistico, in quanto sottoposti *ope legis* a tutela purché aventi un'età superiore ai 50 anni. Tali enti avrebbero però dovuto redigere appositi elenchi di beni ritenuti rilevanti ai fini storico artistici; tali elenchi dal 1939 ad oggi non sono mai stati redatti. Tale mancanza ha fatto sì che ogni edificio di proprietà pubblica (talvolta a prescindere dal suo interesse storico artistico) venisse ritenuto di particolare interesse culturale e quindi sottoposto alle disposizioni della Legge *tout court* in quanto considerati beni tutelati *ope legis*.

Una tale definizione poteva essere ritenuta valida fino a 20 o 30 anni fa; ma con l'avvento di molte innovazioni nel campo della finanza pub-

blica si è ritenuto di poter procedere all'alienazione anche di beni di proprietà di enti pubblici¹². Ciò avrebbe potuto causare non pochi problemi alla tutela dei Beni Culturali se non si fosse provveduto in tempo.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lvo 42/2004) introduce il principio della "Verifica dell'interesse culturale" (cfr. art. 12). Tale verifica deve essere richiesta alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici da parte dall'ente proprietario del bene. La Direzione Regionale, sentita la Soprintendenza competente per zona, stabilisce se il bene in questione è oggetto o meno di tutela. In caso affermativo avvia la procedura di riconoscimento di particolare interesse culturale seguendo l'iter che normalmente si segue per i beni di proprietà privata (emanazione del Decreto di Vincolo e trascrizione dello stesso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari). In tal modo potranno essere esclusi dalla tutela tutti quei beni che non hanno i requisiti di carattere culturale che richiede il Codice.

5.2.1.1 Verifiche dell'interesse culturale di Beni ai sensi dell'art. 12 del D. Lvo 42/2004

Alla data di pubblicazione del presente studio sono poche le "verifiche dell'interesse culturale" avviate in *Costiera Amalfitana*. Solo tre casi che riguardano tre Unità Immobiliare di recente edificazione per le quali la Diocesi di Amalfi – Cava ha richiesto tale verifica. Si tratta di tre U.I. di alcun interesse culturale situate nel territorio comunale di Maiori per le quali vi è stata la dichiarazione di esito negativo alla data del 26.11.2009 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio cerca di risolvere il problema lasciato in parte insoluto dalla Legge 1089/39 in riferimento ai Beni Culturali di proprietà di Enti Pubblici o di Enti morali (enti senza scopo di lucro). Come si ricorderà l'art. 4 della Legge 1089/39 sottoponeva a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 1 della stessa legge tutti i beni di proprietà di pubblica o di enti morali legalmente riconosciuti aventi un'età superiore ai 50 anni. Ciò, rapportato alla data attuale, porterebbe a considerare oggetto di tutela tutti i beni di proprietà pubblica o di enti legal-

mente riconosciuti edificati alla data del 1963. Ovviamente tutto ciò con le riflessioni di carattere culturale che tale considerazione comporta.

La verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio fa sì che vengano sottoposti a tutela solo quei beni che hanno effettivamente interesse culturale¹³. La procedura prevede che il rappresentante legale dell'ente faccia espressa richiesta alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici competente che, con il supporto della Soprintendenza, definisce i termini per il riconoscimento dell'interesse culturale di un bene. Dal momento del riconoscimento dell'interesse culturale il procedimento seguito è simile a quello che viene seguito per i beni di proprietà privata; viene cioè emesso un apposito decreto di tutela dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici competente. In caso di esito negativo, ossia nel caso che il bene non fosse ritenuto di interesse culturale, il possessore del bene può trasformarlo o alienarlo liberamente senza dover chiedere ulteriori pareri e/o autorizzazioni agli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5.2.1.2 Raffronto statistico sui Beni Culturali della Costiera Amalfitana sottoposti a tutela prima e dopo l'iscrizione nella WHL

La situazione dei decreti di tutela riguardanti il sito UNESCO "Costiera Amalfitana" mette in evidenza comunque l'attenzione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (e del suo Ufficio territoriale quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino) nei confronti dell'architettura storica. Anche se a tutt'oggi non si ha un quadro completo sulla effettiva consistenza del patrimonio architettonico da tutelare in Costiera Amalfitana anche a causa delle poche verifiche dell'interesse culturale richieste si può azzardare una proiezione in termini di vincoli imposti e per numero di anni; ne consegue quindi quanto segue:

Decreti di tutela emanati prima del 1997

anni = 84 (dal 1913 – D.M. 03.03.1913 Palazzo della Marra a RAVELLO)

decreti emanati = 44

Media = n. 0.52 decreti/anno

Si riportano di seguito le fondamentali norme emanate fra il 1997 e il 2010 per la tutela del territorio del sito UNESCO "Costiera Amalfitana".

- 29 ottobre 1999 – Testo Unico (D. L.vo n. 490)
- 20 ottobre 2000 – Convenzione Europea del Paesaggio.
- 2002 – affidamento dell'incarico per lo Studio di fattibilità per l'individuazione della Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO
- 24 dicembre 2003 – Legge n. 378 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"
- 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lvo n. 42)
- 2 febbraio 2005 – Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano di Gestione del Sito UNESCO "Costiera Amalfitana"
- maggio 2005 (III Conferenza Nazionale dei Siti Italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO) - presentazione della prima bozza delle *Linee Guida* per il Piano di Gestione del sito UNESCO "Costiera Amalfitana"
- settembre 2005 – Redazione del *periodical report* inoltrato alla Direzione Generale del Patrimonio dell'UNESCO
- 12 dicembre 2005 – DPCM Relazione Paesaggistica
- 2008 - avvio delle procedure di aggiornamento delle *Linee Guida* per la redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO "Costiera Amalfitana"
- Legge Regionale 13 del 13.10.2008 – Piano Territoriale Regionale
- Decreto Legge 78/2009 – L'art. 27 co. 6 ha prorogato fino al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore del regime dell'art. 146 del D.Lvo 42/2004
- 1 gennaio 2010 - entrata in vigore del regime dell'art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in luogo dell'art. 159 considerata "norma transitoria".

Decreti di tutela emanati dopo il 1997

anni = 13

decreti emanati = 22

Media = n. 1,69 decreti/anno

Le medie sopra indicate sono ovviamente puramente indicative perché l'emanazione di decreti di tutela dipende da diversi fattori; però è importante rilevare come dalla data di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO vi sia stato un incremento nell'attività di riconoscimento dell'interesse culturale del patrimonio edilizio della Costiera Amalfitana. Ciò si può leggere anche come una precisa volontà di mantenere alto il livello del valore culturale del paesaggio storico della Costiera Amalfitana.

Elenco dei Beni vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e s.m.i. dopo il 1997

- AMALFI: Albergo dei Cappuccini e pertinenze (D.S.R. n. 68 del 12.09.2002), Ex Cartiera Cavaliere (D.S.R. n. 10 del 11.10.2004), Villa delle Delizie (D.D.R. 04.11.2004), Complesso della SS.ma Trinità (Municipio) (D.D.R. n. 481 del 13.03.2009)
- ATRANI: Palazzo Puglia (D.S.R. 13.10.2003)
- CONCA DEI MARINI: Complesso Monumentale Convento Santa Rosa (D.M. 14.02.2000)
- MAIORI: Badia di S. Maria de Olearia (D.S.R. n. 22 del 17.04.2002), Faro di Capodorso (D.S.R. n. 166 del 07.07.2003), Torre Lama di Cane (D.D.R. 09.04.2010)
- POSITANO: Arcipelago Li Galli (D.S.R. n. 271 del 27.02.2004), Mulino d'Arienzo (D.D.R. n. 16 del 30.01.2007)
- RAVELLO: Piazza Duomo (D.M. 10.10.1998), Complesso architettonico Via D'Anna – via Rogadeo (D.M. 09.01.1999), Villa Rufolo con giardino e pertinenze (D.M. 11.12.1999-estensione del vincolo), Villa Rondinaia (D.D.R. n. 141 del 18.07.2007)
- SCALA: Ex Cartiera Milano (avvio del procedimento in data 10.06.2008)
- TRAMONTI: Complesso ecclesiastico di San Giovanni (D.D.R. n. 56 del 28.03.2007), Complesso ecclesiastico di San Giovanni (D.D.R. n. 127 del 2009)
- VIETRI SUL MARE: Torre Marina (D.S.R. n. 167 del 07.07.2003), Fabbrica di Ceramiche Solimene (D.D.R. 07.10.2005), Monastero di San Liberatore (D.D.R. 01.12.2005), Opificio materiali Ceramici Solimene (D.D.R. n. 40 del 22.03.2006).

5.2.2 I Beni Paesaggistici

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio presenta una serie di innovazioni per la tutela dei beni paesaggistici. L'impalcato normativo del D.Lvo rimane sostanzialmente quello della Legge n. 1497 del 1939 e della Legge 431/85 i cui dispositivi sono stati fatti salvi interamente dal Decreto Legislativo. Le innovazioni consistono nell'aver dato un termine all'applicazione dell'art. 159¹⁴ (le cui disposizioni erano considerate norme transitorie in attesa che entrasse in vigore il dispositivo normativo dell'art. 146) che nella prima estensione del Codice stabiliva tale scadenza al 31.12.2006, termine prorogato più volte fino al 31.12.2009.

Nel 2004 inizia l'attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali tesa a far sì che tutti i siti italiani iscritti nella WHL si dotassero di Piani di Gestione. Per raggiungere tale obiettivo il Ministero riuscì ad ottenere un finanziamento dal CIPE, predispose un bando per dettare le linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei

Siti UNESCO italiani; alla gara parteciparono diverse società, risultò vincitrice la Ernst & Young che stabilì i criteri lavorando su due siti meridionali: i Sassi di Matera e il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula.

A seguito di ciò la Soprintendenza avviò consultazioni con il territorio per operare la redazione dei Piani di Gestione così come richiesto dall'Ufficio UNESCO (un Ufficio speciale del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Il 2 febbraio 2005 fu siglato un Protocollo d'Intesa fra la Soprintendenza per i BAPPSAE di Salerno e Avellino e la Comunità Montana della Penisola Amalfitana con il quale le due istituzioni che avevano a suo tempo predisposto la candidatura della Costiera Amalfitana nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO decisero di farsi supportare nella redazione del Piano di Gestione della Costiera Amalfitana dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali con sede a Ravello, istituzione culturale di grande prestigio operante proprio sul territorio della Costiera Amalfitana. Le operazioni tecnico-scientifiche per la redazione del PdG iniziarono immediatamente prima con la predisposizione delle Linee Guida per la redazione del PdG. Tali Linee Guida furono presentate nel corso della III Conferenza Nazionale dei Siti UNESCO svoltasi a Torino nel maggio 2005; gli approfondimenti successivi furono realizzati con i fondi della Legge 77/2006.

Il 12 dicembre 2005 fu emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si sperava di fornire ulteriori indicazioni per limitare al massimo la discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali da parte dei Comuni; ma anche per regolamentare l'attività delle Soprintendenze nell'emanazione dei Decreti di annullamento. Il DPCM detta infatti le regole per la redazione della *Relazione Paesaggistica* che da questo momento diviene uno strumento necessario per tutti gli interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sia proposti da soggetti pubblici che privati. È il caso di riflettere sul fatto che la "Relazione paesaggistica" più che essere considerato uno strumento necessario per conseguire le autorizzazioni delle Soprintendenze, deve essere considerato come uno strumento di supporto alla decisione

per i professionisti impegnati in progetti ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Per interventi di lieve entità è possibile redigere una *Relazione Paesaggistica Semplificata*. Tale strumento, in vigore dal 10 settembre 2010, è stata emanata con DPR 9 luglio 2010 n. 139 *Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 co. 9 del D. Lvo 42/2004 e s.m.i.* pubblicata sulla GURI Del 26 agosto 2010 n. 199. Tale strumento costituisce una ulteriore semplificazione nella redazione delle richieste di autorizzazione paesaggistica, ma soprattutto per la semplificazione dei procedimenti.

5.2.2.1 Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 42/2004 ed entrata in vigore del disposto dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lvo n. 42 del 22.01.2004). Esplicitazione del procedimento in vigore dal 01.01.2010

La procedura da seguire per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D. Lvo 42/2004 è ben spiegata nella **Circolare della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea protoc. DGPBAAC S04/34.01.04/2089 del 22.01.2010**¹⁶. Premesso che la materia paesaggistica come evidenziato in precedenza fu delegata dallo Stato alle Regioni con DPR 616/77 e che molte regioni avevano subdelegato la materia ad altri soggetti operanti sul territorio è fondamentale ribadire che la Regione Campania ha confermato la subdelega ai Comuni dopo una prima verifica della sussistenza dei requisiti tecnico scientifici degli Uffici Tecnici Comunali deputati all'attività istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'aspetto delle verifiche è evidenziato già nel disposto dell'art. 146 del D.Lvo 42/2004 che comunque ha “confermato” quanto stabilito dal DPR 616/77 per quanto attiene la delega della materia paesaggistica alle regioni (e agli enti subdelegati, secondo le disposizioni emanate dalle varie regioni).

La verifica della normativa locale è necessaria sia da parte delle autorità delegate che da parte delle Soprintendenze in quanto definisce anche il soggetto deputato in concreto al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica. Tale aspetto è definito oltre che dall'art. 146 anche dall'art. 148 del D. Lvo 42/2004 (*Commissione per il paesaggio*).

Come già detto il regime dell'art. 159 recante *Procedimento di autorizzazione in via transitoria* è cessato il 31.12.2009. Tale articolo reiterava l'impalcato normativo dell'art. 1 della Legge 431/85 (Legge Galasso) e prevedeva fra l'altro l'esercizio (nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti completi da parte del soggetto che rilasciava l'autorizzazione paesaggistica) del potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche stesse rilasciate dall'Amministrazione delegata o subdelegata e ritenute illegittime dal Soprintendente competente per zona.

L'entrata in vigore dell'art. 146 del D. Lvo 42/2004 regola ovviamente il regime delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni delegate o subdelegate a partire dal 1.1.2010 ed è ovvio che tale regime investe anche i procedimenti iniziati prima del 1.1.2010, ma che non si sono conclusi con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica¹⁷. Nel caso di procedimenti che già si sono chiusi con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla data del 31.12.2009, vale ancora la procedura prevista dall'art. 159 (*Procedimento di autorizzazione in via transitoria*)¹⁸.

Il regime dell'art. 146 quindi ha modificato sostanzialmente il compito delle Soprintendenze che non esercitano più il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Amministrazioni delegate o subdelegate perché oggi, con la nuova procedura, le Soprintendenze, prima del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte delle Amministrazioni subdelegate (Comuni), rilasciano un parere obbligatorio e vincolante (cfr. art. 146 comma 5) con il quale (a differenza di quanto accadeva per l'art. 159) entrano anche nel merito della compatibilità circa la trasformabilità del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal soggetto richiedente¹⁹.

All'atto della presentazione dell'istanza da parte del richiedente, l'Amministrazione delegata (o subdelegata) ha un termine (40 giorni) per inoltrare la documentazione alla Soprintendenza al fine del rilascio del parere. Contestualmente viene comunicato al richiedente (compito spet-

Iter per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (vigenti alla data del 31.12.2009 ex dell'art. 159 recante "Procedimento di autorizzazione in via transitoria")

- Richiesta dell'autorizzazione paesistica al Comune dove è ubicato il bene oggetto di intervento;
- Istruttoria del capo dell'area tecnica comunale con verifica della fattibilità urbanistica;
- Trasmissione alla Commissione Edilizia Comunale Integrata (L.R. 10/82) che rilascia il proprio parere;
- La documentazione presentata dal richiedente viene restituita al Capo dell'Area Tecnica Comunale per i successivi adempimenti di competenza ;
- Rilascio dell'autorizzazione paesistica da parte del capo dell'area tecnica comunale ed inoltro della documentazione tecnico-amministrativa alla Soprintendenza competente per zona per il controllo previsto dall'art. 159 del D. Lvo 42/2004.

Tale procedura era in vigore fino al 31.12.2008 e poi successivamente prorogata prima al 30.06.2009 e quindi al 31.12.2009. Quest'ultima data avrebbe potuto sancire la scomparsa delle Commissioni Edilizie Comunali Integrate e l'introduzione di organismi sovracomunali (senza escludere la possibilità che le Regioni avrebbero potuto revocare le subdeleghe ad alcuni Comuni, avocando a se le competenze sancite dal D.P.R. 616/77). La fine del regime transitorio comporterà quindi l'entrata in vigore dell'art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

La validità delle procedure di cui all'art. 159 comportava che gli atti (elaborati progettuali) dovevano contenere anche la "Relazione Paesaggistica" redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 e atti amministrativi quali: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 146 da parte del capo dell'area tecnica comunale, verbale della Commissione Edilizia Comunale Integrata ed autorizzazione paesistico-ambientale motivata rilasciata dal Capo dell'Area Tecnica Comunale. Tutti gli elaborati tecnico-amministrativi dovevano essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti poteva eventualmente annullare l'autorizzazione comunale notificandola al Comune e tramite questo ai richiedenti l'autorizzazione. L'operato della Soprintendenza doveva ritenersi un passaggio endoprocedimentale atteso che l'Autorità che rilasciava le autorizzazioni paesaggistiche era sempre il Comune. Tale procedura è oggi ancora valida per quelle richieste presentate prima del 31.12.2009 e che si sono concluse con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prima di quella data, ma il procedimento non si è ad oggi ancora concluso¹⁵.

tante all'Amministrazione delegata o subdelegata), in caso di emissione di parere contrario, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

La documentazione da esibire ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è quella definita nella "Relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12.12.2005 o del DPR 9.7.2010 n. 199 a seconda dei casi.

L'autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta da tutti i soggetti (pubblici e privati) le cui proposte di intervento *ex novo* o di modifica di immobili preesistenti rientrino in aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lvo 42/2004 Parte III (cfr. artt. 136 e 142)

Ogni intervento deve contenere, come già detto più volte in precedenza, obbligatoriamente la Relazione Paesaggistica (cfr. DPCM 12.12.2005) oppure la Relazione Paesaggistica Semplificata (cfr. DPR 9.7.2010 n. 139). Tali verifiche devono essere fatte, come si vedrà in seguito, già a livello di istruttoria dall'Ufficio Tecnico Comunale che deve possedere determinati requisiti.

L'Amministrazione che deve istruire il procedimento (entro 40 gg. dal ricevimento) e che poi dovrà richiedere il parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per zona ha il compito di:

- verificare se l'intervento proposto, oltre alle autorizzazioni urbanistiche necessari dell'autorizzazione paesaggistica (verifica della vincolistica);
- verificare la presenza di tutti gli elaborati necessari (cfr. DPCM 12.12.2005 e DPR 199/2010) e richiedere le eventuali integrazioni di elaborati mancanti (prima di inoltrare la documentazione alla Soprintendenza competente per zona);
- verificare se l'intervento proposto sia conforme alle prescrizioni d'uso del territorio vincolato secondo il D.M. di tutela paesaggistica (dispositivo contenuto nei singoli decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge 1497/39) e secondo i Piani Paesistici;
- trasmettere gli atti completi delle eventuali integrazioni alla Soprintendenza;

- inoltrare al richiedente l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90.

Al fine di assicurare la giusta osservanza delle procedure di cui all'art. 146 del D. Lvo 42/2004 le Regioni, delegate nella materia paesaggistica, dovranno verificare che i settori tecnici che avviano l'istruttoria dei singoli procedimenti, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, abbiano i requisiti tecnico scientifici per poter espletare i compiti previsti dalla normativa (cfr. art. 146 comma 6). Pertanto le Regioni, alla data di entrata in vigore della nuova procedura, hanno effettuato verifiche sui requisiti delle Amministrazioni subdelegate comunicando alle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistiche l'esito. Alla luce di tali verifiche, tutti gli Uffici Tecnici dei Comuni della Costiera Amalfitana posseggono i requisiti stabiliti dalla norma per cui sono abilitati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo 42/2004.

Il parere rilasciato dal Soprintendente ai sensi dell'art. 146 è **obbligatorio e vincolante**. Questo viene rilasciato entro 45 giorni dall'acquisizione degli atti (quindi come si vede una riduzione dei termini rispetto a quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 159).

In caso di rilascio di parere negativo da parte del Soprintendente, l'Amministrazione delegata o subdelegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà comunicare al richiedente l'autorizzazione, prima del rilascio del diniego, l'esito negativo del procedimento (preavviso del provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90).

In caso di mancato rilascio entro il termine di 60 giorni dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione subdelegata, il richiedente può chiederne il rilascio direttamente alla Regione che si esprime in via sostitutiva.

In caso di mancato rilascio del parere da parte della Soprintendenza entro i 45 giorni previsti dalla norma, l'Amministrazione delegata o subdelegata può indire una Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri. I pareri devono essere rilasciati entro 15 giorni. La Soprintendenza può partecipare direttamente alla CdS oppure può inviare un parere scritto.

In caso di mancato rilascio nei 60 giorni del parere da parte della Soprintendenza l'Amministrazione delegata in concreto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica adotta comunque il provvedimento. Restano fermi gli eventuali percorsi amministrativi che il Soprintendente può seguire in casi del genere (ndr. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e vincolante!).

L'Amministrazione delegata o subdelegata rilascia il provvedimento conclusivo (autorizzazione paesaggistica) dopo il rilascio del parere da parte della Soprintendenza (entro 20 giorni). L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace dopo 30 giorni dal rilascio (cfr. art. 146 co. 11)

Fra i compiti dell'Amministrazione delegata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rientra l'istituzione di un registro delle autorizzazioni rilasciate. Tale registro dovrà essere aggiornato ogni 30 giorni e liberamente consultabile (anche per via telematica).

Tale elenco deve essere inoltre trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per zona²⁰.

Da quanto fin qui esposto sembrerebbe che il regime dell'art. 146 appaia più confacente ai criteri di tutela del sito UNESCO "Costiera Amalfitana" perché può aprire spazi alla consultazione e alla reale collaborazione fra gli Enti della Pubblica Amministrazione nell'ottica di una reale conservazione dei tratti distintivi del paesaggio culturale di questo territorio. Tutto ciò per effetto della possibilità da parte della Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino di entrare nel merito dell'intervento e quindi di indirizzare la progettazione su modalità più compatibili alle reali esigenze di tutela del paesaggio.

5.3 Interventi di lieve entità. Il ricorso alla Relazione Paesaggistica semplificata di cui al DPR 139/2010

Il nostro Paese appare talvolta attanagliato dalla burocrazia. Autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc. rappresentano una vera *spina nel fianco* dei cittadini che, prima di veder realizzati i loro progetti, sono costretti talvolta ad attendere anni con il rischio che alcune autorizzazioni (mentre se ne chiedono altre che sono subordinate a quelle già ottenute), possano scadere e possano met-

tere in discussione l'intero progetto con tutte le autorizzazioni precedentemente ottenute. Dopodiché si deve ricominciare daccapo. Confrontando le tempistiche a cui sono sottoposti gli Italiani con quelle degli altri cittadini dell'Unione Europea si ottengono rapporti deprimenti che sottolineano sempre di più come il nostro Paese sia sempre fortemente legato alla gestione burocratica di tutto ciò che afferisce il rispetto delle norme. Forse ciò dipende dalla consapevolezza che in molti casi i cittadini non sono ancora coscienti del ruolo che hanno nel rispetto della cosa pubblica; la proprietà privata in Italia è sempre una cosa sacra, ma l'interfaccia della proprietà privata con le necessità pubbliche non viene assolutamente considerata dagli Italiani. Ad esempio in un'area sottoposta a tutela paesaggistica gli interventi sull'esterno (facciate, sistemazioni esterne ecc.) incidono indubbiamente sul contesto paesaggistico complessivo che deve essere considerato di interesse pubblico. Al comportamento irrispettoso dei cittadini nei confronti delle norme (ad esempio, nel settore edilizio, negli altri Paesi dell'U.E., soprattutto in quelli occidentali, non compare l'abuso edilizio) e alla lentezza determinata dal dover seguire i vari procedimenti va aggiunta la corruzione che in qualche caso può complicare l'iter del procedimento amministrativo. Per contrastare quest'ultimo problema è stato creato un apparato burocratico che tende a far sì che vi siano controlli incrociati da parte delle varie amministrazioni con l'evidente appesantimento dei procedimenti cosa che ricade negativamente sui cittadini.

Negli ultimi anni, da varie parti politiche, si discute sulla necessità di ridurre i tempi o quanto meno di semplificare i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc. Tale aspetto ha riguardato anche le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per quanto attiene le autorizzazioni paesaggistiche, come si è detto in precedenza, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 146 del D. Lvo 42/2004, si è pensato di intervenire sui procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quelle attività che non modificano in modo eccessivo lo stato dei luoghi (interventi di lieve entità). Ciò comporta un minore onere per i richiedenti, ma sicuramente anche per le Soprintendenze per i beni Architettonici e Paesaggistici che potranno esaminare con maggiore sollecitu-

dine le richieste sempre che queste siano effettuate nel rispetto della norma. Qualche volta infatti si è rilevato che vengono presentate richieste di autorizzazioni paesaggistiche semplificate che non sono in linea con quanto previsto dalla norma. Ciò ovviamente comporta un intervento da parte dei valutatori delle Soprintendenze che incide negativamente sul lavoro dei funzionari.

5.3.1 L'autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 9 luglio 2010 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 agosto 2010 n. 199, introduce, per la realizzazione di "interventi di piccola entità" in aree sottoposte a tutela paesaggistica, la possibilità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

È consentito presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di interventi così come di seguito specificato:

- **incremento di volume non superiore al 10%** della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;
- **demolizione e ricostruzione** con il rispetto della volumetria e della sagoma preesistenti;
- demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
- **alcuni interventi sui prospetti**, inclusi quelli sulle finiture, nonché l'apertura di nuove finestre;
- **modifiche necessarie per l'adeguamento sismico** o per il **contenimento dei consumi energetici**;
- realizzazione e modifica di **autorimesse pertinenziali** con volume non superiore a 50 mc;
- interventi necessari per il **superamento delle barriere architettoniche**, anche comportanti la modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici.

L'istruttoria afferente interventi come sopra indicati viene effettuata in tempi più brevi.

Per quel che riguarda il secondo obiettivo, lo snellimento del procedimento è dato dall'accelerazione dei tempi, compresi quelli legati all'effi-

cacia dell'atto finale, nonché dalla semplificazione della documentazione da presentare. La norma prevede la conclusione del procedimento di autorizzazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale, con un risparmio di 45 giorni rispetto ad un iter ordinario (art.146 del Codice, ma considerando ovviamente l'intero procedimento sommando i tempi del comune e della Soprintendenza).

In più, l'autorizzazione semplificata è immediatamente efficace a differenza dell'atto conclusivo dell'iter a regime ordinario, il quale lo è, invece, dopo 30 giorni (art. 146, co. 11 del Codice).

5.3.2 Documentazione semplificata

Per il nuovo iter il DPR prevede che l'istanza di autorizzazione sia corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema allegato al DPCM del 12 dicembre 2005, ovvero la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata". L'utilizzo di quest'ultima, già preordinata per la compilazione, dovrebbe semplificare il lavoro del suo redattore.

È pur vero che ben più dettagliata è la relazione e la relativa analisi da effettuare al fine di provare la compatibilità paesaggistica di un intervento assoggettato a regime ordinario (DPCM 12 dicembre 2010), ma vi è da aggiungere che alla predetta scheda - corredata da elaborati tecnici - ora va affiancata l'attestazione della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

5.3.3 Le richieste di autorizzazioni paesaggistiche semplificate in Costiera Amalfitana

Lo strumento normativo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata è applicabile ovviamente anche in Costiera Amalfitana. Occorre ovviamente precisare che anche se il DPR 139/2010 tende a semplificare il procedimento per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, restano comunque alcuni punti di imponderabilità nel rilascio dell'autorizzazione, determinati dall'esame finale da parte della Soprintendenza. Appare evidente come il fatto che

il DPR 139/2010 abbia semplificato il procedimento non assicuri il fatto che la Soprintendenza autorizzi pedissequamente la realizzazione delle opere. **Queste devono rispettare le regole di compatibilità architettonica e paesaggistica più volte espresse in questo studio.**

Appare evidente come uno dei punti fermi della tutela dei Beni Architettonici e Paesaggistici e quindi del paesaggio culturale della Costiera Amalfitana sia rappresentato dalla tutela degli elementi tradizionali (case a volta, terrazzamenti, macere ecc.); per questi elementi è fondamentale il rispetto dei canoni della tutela mediante il restauro e la conservazione cercando di evitare interventi che, manomettendo l'integrità di tali elementi, comporti la compromissione della conservazione del paesaggio culturale. Gli elementi sui quali effettuare una tutela più attenta sono stati individuati nel corso di questo studio in vari contributi fra i quali si segnala l'elenco degli edifici sottoposti a tutela diretta (art. 10 e 11 del D. Lvo 42/2004) e quelli catalogati²¹. Un discorso utile per la tutela deve essere fatto anche per il rispetto delle tecniche edilizie tradizionali, un argomento che è stato più volte trattato in questo studio e che vede al primo posto nella tutela dell'intero sito il recupero non solo delle tradizioni edilizie, ma anche il restauro, attraverso il recupero delle tradizioni edilizie degli elementi di pregio. Per questi dovrebbe esserne il più possibile mantenuta l'integrità attraverso consapevoli interventi di restauro conservativo.

Appare evidente come le richieste di autorizzazioni paesaggistiche semplificate basate sui punti fermi sopra evidenziati offrano maggiori possibilità di accoglimento da parte della Soprintendenza. C'è bisogno quindi che gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali si appropriino di tali regole (ormai facenti parte del Piano di Gestione del sito UNESCO "Costiera Amalfitana"). Ma per giungere a ciò è necessario che gli addetti ai lavori (architetti, ingegneri, geometri, ma anche maestranze) entrino nello specifico dei temi legati alla tutela. Tutto ciò investe il tema del *Capacity building and training* altresì trattato nel Piano di Gestione. Ciò si potrà attuare attraverso l'attuazione di corsi di formazione per tecnici, liberi professionisti e dipendenti delle Amministrazioni locali, ma anche attraverso corsi di formazione destinati alle maestranze che dovranno materialmente realizzare le opere. Il

tutto deve rispettare criteri generali tesi il più possibile alla tutela e valorizzazione di questo immenso patrimonio culturale rappresentato dalla Costiera Amalfitana. Questo deve essere l'obiettivo di tutti, non solo delle Amministrazioni locali o dei Soprintendenti, ma anche dei singoli cittadini, dei tecnici e delle maestranze che operano in questo territorio.

5.4 Abusivismo edilizio e sanzioni

Da più parti si afferma che il regime transitorio dell'art. 159 del D. Lvo 42/2004, i divieti imposti dal PUT della Penisola Sorrentino – Amalfitana, il tutto accompagnato da una scarsa informazione sul valore storico culturale di questo territorio da parte sia dei cittadini che dei tecnici da essi incaricati di procedere alla produzione degli elaborati tecnici per conseguire le autorizzazioni paesaggistiche abbia prodotto abusi edilizi sul territorio. I cosiddetti abusi di necessità, in molti casi, costituiscono interventi che potevano essere autorizzati e quindi concordati con le autorità deputate al controllo sul territorio. In altri casi l'abuso è stato commesso in virtù di manovre speculative che hanno comportato la realizzazione di manufatti in zone non consentite e quindi nemmeno sanabili secondo le specifiche della normativa. Appare chiaro come nei confronti di quest'ultimo caso occorre essere particolarmente severi; ma la normativa in vigore non lascia margini di contrattazione in quanto anche i c.d. “abusivi di necessità” costituiscono interventi che non possono essere autorizzati in quanto in discordanza con le disposizioni dell'art. 167 del D. Lvo 42/2004. Tutto ciò muove da una concezione fondamentale che stabilisce che le autorizzazioni paesaggistiche non possono essere rilasciate *ex post*.

Fra le azioni poste in essere per contrastare l'abusivismo edilizio sicuramente primeggiano le norme stabilite dall'art. 167 del D. Lvo 42/2004, ma sarà opportuno anche educare i cittadini e i tecnici professionisti operanti sul territorio affinché “consiglino” bene i loro committenti.

Uno dei temi più caldi della Costiera Amalfitana è stata la realizzazione fra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70 dell'Hotel Fuenti a Vietri sul Mare. Tale struttura edificata, seppur parzialmente, in contrasto con le procedure di legge fece coniare in quegli anni il neologismo,

in seguito adottato correntemente nella lingua italiana, di “ecomostro”. Alla fine degli anni '90 ci fu un grande movimento di opinioni sulla opportunità o meno di demolire tale complesso che rappresentava una negazione dei valori storico-culturali della Costiera Amalfitana. Il disegno di legge del 2.12.1998 snelliva le prassi burocratiche per la demolizione delle costruzioni abusive fece sì che i lavori di demolizione dell'Hotel Fuenti a Vietri sul Mare iniziassero il 23 aprile 1999. Tale atto di forza da parte dello Stato voleva essere un monito per tutti coloro che si erano avviati nel tempo alla realizzazione di strutture abusive da tenere in considerazione non solo per il territorio della Costiera Amalfitana, ma per l'intero territorio italiano.

La demolizione fu eseguita, ma ora bisognava trovare una soluzione per recuperare la linea naturale del crinale roccioso atteso che per la realizzazione dell'Hotel Fuenti furono realizzate notevoli opere di sbancamento che avevano di fatto lasciato una grande lacuna nella roccia che comunque avrebbe rappresentato un evidente segno di danno al paesaggio della Costiera Amalfitana.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avviò quindi le procedure per uno studio di fattibilità, finanziato con Fondi CIPE, per studiare le possibilità di intervento in quell'area e per fornire indicazioni sulle possibilità di trasformazione del territorio a seguito dell'abbattimento dell'Hotel Fuenti. Tale studio di fattibilità fu cofinanziato al 50% dall'Amministrazione Provinciale di Salerno e fu completato a metà del 2000. Nello studio di fattibilità si fornivano anche indicazioni approfondite sulle possibilità di sviluppo sostenibile della *Costiera Amalfitana* attraverso la valorizzazione delle sue emergenze paesaggistiche e culturali. Nello studio di fattibilità venivano fornite anche indicazioni sulle tipologie architettoniche ricorrenti in questo territorio e soprattutto su come intervenire sul patrimonio edilizio esistente.

5.4.1 Le verifiche di compatibilità paesaggistica

Nel caso di irregolarità nella realizzazione di interventi, ancorché autorizzati da parte dell'Amministrazione locale e confermate dalla Soprintendenza competente per zona, in aree sottoposte

a tutela paesaggistica il **“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i.)**, non prevede il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria. Ciò è stato sancito in modo definitivo dalla giurisprudenza che sembra essere concorde sul fatto che non è possibile rilasciare autorizzazioni paesaggistiche *ex post*.

È possibile che durante il corso dei lavori (per opere autorizzate sotto il profilo paesaggistico in aree sottoposte a vincolo) siano stati effettuati lavori in difformità. Tali opere, molto spesso determinate da difetti di comprensione della procedura da parte dei richiedenti, ma anche da parte dei tecnici (progettisti, direttori dei lavori, tecnici comunali ecc.), possono comportare la sospensione fino al sequestro del cantiere da parte dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta molto spesso di opere di piccola entità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte delle Soprintendenze, ma la cattiva conoscenza delle procedure, accompagnata da una diffidenza nei confronti dei nostri Istituti, fanno sì che in relazione a queste opere si avviino procedimenti penali e denunce che possono comportare un notevole allungamento dei tempi per il completamento delle opere. Talvolta infatti gli interventi, di modesta entità, potrebbero trovare accoglimento da parte della Soprintendenza, ma la mancata presentazione della richiesta comporta l'avvio di procedimenti sanzionatori che richiedono notevoli spese legali oltre che le spese per il pagamento delle relative sanzioni. I richiedenti le autorizzazioni paesaggistiche e i tecnici interessati dai procedimenti (progettisti, direttori dei lavori, tecnici di cantiere e tecnici comunali) dovranno fare molta attenzione alla condotta dei lavori. **In caso di varianti da effettuare al progetto originariamente approvato è sempre opportuno sospendere i lavori, predisporre il dovuto progetto di variante, richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica (al Comune o alla Regione) e sottoporre il procedimento all'esame della Soprintendenza. In caso contrario le opere eseguite in difformità da tale procedura sono da considerarsi a tutti gli effetti abusive.**

L'art. 167 del Decreto Legislativo 42 del 22.1.2004, infatti, ipotizza la sanabilità solo di opere che non abbiano comportato aumento di volumetria o di superficie utile. Il procedimento si materializza attraverso una richiesta presentata

al Comune (verifica di compatibilità paesaggistica) che effettua un controllo di tipo urbanistico dimensionale prima dell'inoltro della documentazione, accompagnata da una relazione istruttoria del tecnico comunale, alla Soprintendenza competente per zona.

Quindi negli atti che il Comune inoltra alla Soprintendenza oltre alla documentazione di rito dovrà essere redatta una verifica dimensionale della difformità da sanare con cui il Tecnico Comunale (oppure un tecnico professionista incaricato dal soggetto che ha commesso l'abuso sotto forma di dichiarazione asseverata) attesta che l'intervento per il quale si richiede la verifica di compatibilità paesaggistica non ha comportato aumento di volumetria né di superficie utile. Le richieste di sanatoria, trattandosi di interventi già effettuati, non dovranno essere accompagnate dalla relazione paesaggistica. Il compito della Soprintendenza è la verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito. Nel caso specifico converrà esaminare gli atti relativi alla originaria autorizzazione rilasciata e verificare i punti di contrasto. Resta inteso che anche nel caso che non ci sia stato aumento di volumetria o di superficie utile (ancorché attestato dal Comune), non è detto che l'intervento possa ritenersi compatibile. Nello specifico la Soprintendenza può esprimersi nel merito facendo attenzione a non entrare in contrasto con i pareri precedentemente rilasciati.

5.4.2 Le sanzioni applicabili

La Legge 1497/39 all'art. 15 prevedeva, in caso di esecuzione di lavori in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza una sanzione pecuniaria o ripristinatoria. Nel caso che si fosse ritenuto impossibile ripristinare lo stato dei luoghi la norma prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Tale procedura è stata mantenuta dall'art. 167 del D.Lvo 42/2004 ma solo, come già detto, per gli interventi che non hanno comportato aumento di volumetria o di superficie utile. In ogni caso l'accertamento di lavori non autorizzati, seppur ritenuti compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica del sito, comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

5.4.3 Il progetto per la valutazione degli interventi sul patrimonio edilizio della Costiera Amalfitana. Il caso di Scala

La necessità di trovare una soluzione all'abusivismo edilizio oltre che la necessità di offrire la possibilità ai Comuni di incamerare le somme derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/1985 e 724/94 portò alcuni Comuni della Provincia di Salerno, fra i quali il Comune di Scala (in Costiera Amalfitana) a chiedere alla Soprintendenza indicazioni chiare su come trattare l'argomento del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria per quegli interventi per i quali erano sopraggiunte le istanze di condono edilizio.

Tali richieste non erano tanto campate in aria perché si basavano sul presupposto che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata *ex post* (come già si è detto in precedenza) e sul fatto che l'eventuale accoglimento delle istanze dovesse essere subordinato (art. 32 della Legge 47/85) al parere dell'Autorità responsabile del vincolo (nel caso di vincoli paesaggistici ovviamente la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per zona). Per quanto attiene la Costiera Amalfitana occorre comunque tenere presente di questi elementi:

- decreti di tutela emanati ai sensi della Legge 1497/39 (tutti compresi fra gli inizi degli anni '50 e gli inizi degli anni '70 del XX sec.); l'art. 15 della Legge prevedeva comunque sanzioni per chi non avesse ottemperato alle disposizioni dell'art. 7 (autorizzazione del Soprintendente, fino al 1977; autorizzazione della Regione, dal 1977 al 1982; autorizzazione del Comune, dal 1982 al 1985; procedura di cui all'art. 1 della Legge 431/85, dal 1985 in poi);
- entrata in vigore del PUT - Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana (Legge Regionale n. 35/1987) che individuava aree nelle quali l'edificazione non era possibile;
- termini di realizzazione degli abusi (31.10.1983 per la Legge 47/85 e 31.1.1993 per la Legge 724/94) per poter sanare gli abusi commessi;
- la giurisprudenza corrente (sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione) che stabilisce che l'istruttoria relativa ai

singoli abusi edilizi legati alle istanze di condono edilizio (Leggi 47/85 e 724/94) deve essere effettuata sulla base della normativa e dei vincoli in vigore al momento dell'esame del singolo procedimento.

Quanto sopra indicato evidenzia come gli abusi edilizi provochino un notevole dispendio di energie e impegno economico da parte dei soggetti che avevano preso l'iniziativa di realizzare interventi in assenza di autorizzazioni paesaggistiche. Soprattutto alla luce della procedura da seguire, sancita dalla Sentenza della Cassazione che prevedeva la valutazione dei singoli interventi in base alla normativa e alla vincolistica in vigore alla data dell'esame dei singoli procedimenti. In tal modo risultava particolarmente difficile per i Comuni chiudere i procedimenti di sanatoria di opere abusive ai sensi delle due leggi che sancivano la possibilità di sanare gli abusi (Legge 47/85 e Legge 724/94); essi non riuscivano nemmeno ad incamerare i fondi degli oneri di urbanizzazione da parte dei richiedenti i permessi di costruire in sanatoria.

In questo panorama abbastanza nebuloso si inquadra la ricerca avviata già nel 2002 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Configurazione dell'Architettura della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, il Comune di Scala e la Comunità Montana della Penisola Amalfitana.

La ricerca si basava sulla possibilità di individuare un percorso per giungere al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente. Il percorso era stato definito su base informatica partendo dalla caratterizzazione del territorio comunale di Scala e la definizione di passi successivi che prevedevano la valutazione del grado di compatibilità dell'intervento per il quale si richiedeva il parere fino a giungere ad un livello accettabile che poteva essere definito dal Comune. L'esperienza, che precede di diversi anni il DPCM 12.12.2005, era basata su criteri scientifici ed assicurava un corretto inserimento dell'intervento proposto nel contesto anche facendo ricorso ad alcune modifiche migliorative che il richiedente si impegnava a realizzare con un atto d'obbligo.

Il procedimento informatico adottato per la valutazione della compatibilità dei condoni edili-

zi, con le opportune modifiche ed integrazioni, potrebbe essere adottato per la valutazione degli interventi ordinari. È questa una procedura tecnico amministrativa che può essere facilmente esportata in altre realtà in quanto molto versatile. Occorre però lavorare nella fase iniziale per giungere ad una caratterizzazione dei tratti del territorio da valutare.

5.5 Il rinnovo degli strumenti di governo

Negli ultimi anni ci si interroga sempre di più sulla reale necessità di conseguire pareri, autorizzazioni, consultazioni ecc. da parte degli organi della Pubblica Amministrazione. In realtà in alcune zone del Paese gli interventi proposti sono opportunamente ed attentamente valutati dalle Amministrazioni locali che svolgono i compiti loro assegnati con serietà affrontando le azioni repressive relative all'abusivismo con severità. Ciò rientra in un discorso più generale che tende al perseguimento dell'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la valorizzazione del territorio stesso. E tale valorizzazione si ottiene in modo determinante attraverso la realizzazione di interventi qualificati.

In molte località la tutela e la conservazione dei Beni Architettonici e Paesaggistici rappresenta uno degli obiettivi di valorizzazione non solo territoriale, ma anche delle attività umane. Queste ultime, se inserite in un contesto ordinato, finiscono per dare valore aggiunto al territorio stesso. Ciò accade soprattutto in regioni quali la Toscana, l'Umbria, il Veneto ecc. dove i Comuni affidano compiti veramente rilevanti agli Assessorati ai Beni Culturali ritenendo le Attività Culturali e la valorizzazione dei Beni Culturali elementi centrali per lo sviluppo del territorio. Tale sviluppo non deve leggersi solo in termini di ricadute culturali, ma soprattutto in termini di ricadute sociali, economiche e, soprattutto, occupazionali.

Purtroppo l'obiettivo che si erano posti il Soprintendente per i BAP di Salerno e Avellino e il Presidente della Comunità Montana della Penisola Amalfitana proponendo l'iscrizione della Costiera Amalfitana nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità non è stato conseguito del tutto. Ad oggi gli abitanti della Costiera non si sentono ancora "cittadini della Costiera", non

hanno ancora assunto un atteggiamento giusto nei confronti della tutela del loro territorio; quell'amore per la propria terra che, se manifestato, può anche provocare le ricadute culturali, economiche ed occupazionali di cui si è parlato in precedenza.

A tutte queste considerazioni non si può non aggiungere la lunghezza dei procedimenti per ottenere le autorizzazioni paesaggistiche, per ottenere autorizzazioni a miglioramenti fondiari e per creare nuove imprese. I forti vincoli (non solo quelli paesaggistici e culturali, ma anche quelli geografici e morfologici che impediscono la realizzazione di taluni interventi) hanno finito per convincere gli abitanti della Costiera che l'unico sistema per ottenere ciò che ad essi serve è la realizzazione di interventi in assenza di autorizzazioni. Ciò ovviamente comporta un allungamento della durata dei procedimenti e un aumento esponenziale delle spese necessarie per realizzare determinati interventi.

Ad oggi l'entrata in vigore dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 prevede che **il parere del Soprintendente** propeedeutico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune **sia obbligatorio e vincolante**. Per ricostruire la fiducia da parte dei cittadini della Costiera Amalfitana nei confronti della Pubblica Amministrazione è opportuno trovare regole che, pur andando nella direzione della tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici, contemplino anche le necessità degli abitanti che devono continuare a rendere vivo questo territorio con la loro presenza. Per raggiungere tale obiettivo crediamo ci venga incontro proprio l'art. 146 del D. Lvo 42/2004 ed in particolare la **Circolare della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea protoc. DGPBAAC S04/34.01.04/2089 del 22.01.2010**. Tale Circolare esplicita oltre che la procedura da seguire per l'attuazione dell'art. 146, anche le condizioni che si dovranno verificare in seguito affinché il parere del Soprintendente potrà cessare di essere vincolante.

5.5.1 Cessazione della necessità di considerare "vincolante" il parere del Soprintendente

Il parere del Soprintendente potrà cessare di essere vincolante nei casi nei quali ne ricorrano i

presupposti e cioè dopo che siano stati effettuati i seguenti passaggi tecnico amministrativi :

- a. le procedure di adeguamento alle indicazioni di cui ai decreti di dichiarazione dell'interesse pubblico (Legge 1497/39) dovranno seguire le indicazioni del comma 2 dell'art. 140;
- b. tali procedure dovranno essere effettuate anche per i decreti di nuova emanazione;
- c. le prescrizioni d'uso devono essere predisposte nel rispetto del disposto dell'art.143 comma 3 lett. b), c) e d) all'interno dei Piani Paesaggistici definitivamente approvati;
- d. le stesse condizioni valgono anche per le aree vincolate per legge (art. 142 comma 1 ex art. 1 della Legge 431/85 c.d. *Legge Galasso*);
- e. dopo l'adozione dei citati provvedimenti sarà effettuata una attenta ed adeguata verifica da parte degli organi ministeriali per verificare il reale adeguamento degli strumenti urbanistici ai Piani Paesistici.

Allo stato attuale le condizioni di cui ai punti precedenti non ricorrono in alcuna zona del territorio nazionale; da ciò ne deriva che il parere del Soprintendente fino a che non ne ricorreranno i presupposti continuerà ad essere non solo obbligatorio, ma anche vincolante.

A tale proposito si segnala che il 23.12.2009 il Ministro ha insediato il gruppo di lavoro deputato alla razionalizzazione della disciplina degli artt. 146 e 149. In quella sede saranno affrontate le problematiche relative all'esatta applicazione dell'art. 146 ivi compreso la disciplina delle Conferenze dei Servizi.

Volendo esplicitare lo schema di cui sopra c'è da dire, per quanto attiene il punto a), che molto spesso gli interventi portati avanti dai professionisti ed autorizzati dai Comuni, non tengono conto del dispositivo di vincolo, ossia la motivazione per la quale quel territorio, entro il quale è ubicato l'intervento proposto, è stato sottoposto a tutela. I singoli interventi proposti infatti devono assicurare che le motivazioni per le quali è stato apposto il vincolo si conservino anche a valle dell'intervento proposto. Per fare ciò occorre leggere con attenzione il Decreto Ministeriale di

vincolo di cui alla Legge 1497/39. In tal guisa anche gli eventuali piani paesistici e i conseguenti Piani Urbanistici Comunali dovranno rispettare tali regole e comunque dovranno rispettare le regole di cui al comma 2 dell'art. 140 del D. Lvo 42/2004. Le procedure che si intendono mantenere per le aree già vincolate ai sensi della Legge 1497/39 dovranno essere attuate anche per i decreti di nuova emanazione (cfr. lett. b).

Queste mancanze impediscono da una parte lo snellimento delle procedure e dall'altra aumentano la possibilità di dinieghi per interventi che non sono ritenuti conformi alle indicazioni dei singoli decreti ministeriali emanati ai sensi della più volte citata Legge 1497/39.

Le prescrizioni d'uso delle aree vincolate devono essere conformi alle motivazioni per le quali le stesse sono state sottoposte a vincolo ed in particolare devono essere predisposte nel rispetto del disposto dell'art.143 comma 3 lett. b), c) e d) all'interno dei Piani Paesaggistici definitivamente approvati. Purtroppo ad oggi i Piani Paesistici non sono stati ancora approvati.

Inutile dire che le condizioni sopra evidenziate dovrebbero essere attuate anche per le c.d. "Aree tutelate per legge", ossia quelle vincolate ai sensi dell'art. 1 della Legge 431/85 e quindi dell'art. 142 comma 1 del D. Lvo 42/2004.

In poche parole occorre che tutte i Piani Urbanistici Comunali acquisiscano tutte le indicazioni fondamentali necessarie affinché si mantenga inalterato il rapporto fra paesaggio – cultura – interventi che portò all'emanazione dei singoli decreti ministeriali di vincolo, ma anche all'emanazione della Legge 431/85 che sottoponeva a tutela determinate categorie di beni.

Secondo le indicazioni della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea (DGPBAAC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali le condizioni sopra elencate non si sono verificate ad oggi in nessuna parte del territorio nazionale per cui, nelle more sarà sempre necessario seguire la procedura di cui al § 5.2.2.

Note

¹La Legge 1.6.1939 n. 1089 fu abrogata all'atto dell'emanazione del D. Lvo 29.10.1999 n. 490, ma l'intero impalcato normativo della Legge fu fatto salvo prima dal D.Lvo 490/99 (Testo Unico per i Beni Culturali e Ambientali) e poi dal D. Lvo 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

²Trattandosi della *Costiera Amalfitana*, un sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità come "paesaggio culturale", sono stati presi in considerazione anche i Beni Architettonici tutelati in quanto questi rappresentano alcuni dei segni tangibili della costruzione del paesaggio culturale.

³La Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 del Ministero per la Pubblica Istruzione, nota come Carta Italiana del Restauro, all'allegato b) detta Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici.

⁴L'art. 9 della Costituzione Italiana è citato come elemento fondamentale nell'emanazione del Decreto Legislativo 42/2004.

⁵L'art. 7 della Legge 1497/39 prevedeva che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica era obbligatorio il rilascio delle autorizzazioni da parte del Soprintendente competente per zona.

⁶Tali decreti sono poi stati consacrati con il nome del Sottosegretario ai Beni Culturali on. Giuseppe Galasso e denominati *Decreti Galassini*.

⁷Il massimo grado di tutela si ottiene nella Zona Territoriale 1a - Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado.

⁸L'istituto dell'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico - ambientali da parte dei Soprintendenti rimane in vigore anche con l'emanazione del D. Lvo 42/2004 fino al 31.12.2009. Dal 1.1.2010 la norma transitoria (cfr. art. 159) viene sostituita dall'entrata in vigore dell'art. 146.

⁹La situazione è aggiornata al settembre 2009 per cui alla data del 1997 pochi erano i Comuni che avevano provveduto a tale adeguamento cosa che comportò notevoli contenziosi sul territorio.

¹⁰Oggi, per effetto del DPR 233/2007 e del DPR 91/2009, l'Istituto ha preso la denominazione di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino.

¹¹Oggi, per effetto della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la Comunità Montana della Penisola Amalfitana che, con la Soprintendenza aveva lavorato alla candidatura UNESCO della *Costiera Amalfitana*, è stata soppressa ed accorpata alla Comunità Montana dei Monti Lattari che ha competenza anche sul versante napoletano della Penisola Sorrentino – Amalfitana.

¹²Cfr. Cartolarizzazione dei Beni Pubblici fra i quali ex conventi, caserme, palazzi ecc.

¹³È il caso di riferire che anche l'arco temporale da tenere in considerazione per ritenere sottoposto a tutela un bene ritenuto di interesse culturale è passato dai 50 anni ai 70 anni.

¹⁴Come già detto l'art. 159 recuperava l'impalcato normativo dell'art. 1 della Legge 431 dell'8 agosto 1985.

¹⁵È il caso ad esempio delle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate prima del 31.12.2009, per le quali il Comune competente ha già rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, ma per le quali è intervenuta una richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza che ne ha di fatto sospeso i termini. Il procedimento, avviato con la vecchia procedura, seguirà le disposizioni dell'art. 159 del D. Lvo 42/2004.

¹⁶La Circolare è riportata integralmente sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: www.beniculturali.it.

¹⁷A differenza di quanto indicato nella nota 8) si specifica che in questo caso si tratta delle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate prima del 31.12.2009 e per le quali il Comune non ha ancora rilasciato l'autorizzazione. Ciò determina che l'elemento centrale della discussione è proprio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; è tale provvedimento che regola la tipologia di procedura da seguire:

- Richiesta presentata prima del 31.12.2009 per la quale è già stata rilasciata dal Comune l'autorizzazione paesaggistica, ma il procedimento non si è ancora chiuso con il provvedimento finale della Soprintendenza. In questo caso si segue la procedura prevista dall'art. 159.
- Richiesta presentata prima del 31.12.2009 per la quale non è stata rilasciata dal Comune l'autorizzazione paesaggistica. In questo caso si applica l'art. 146 del D. Lvo 42/2004.

¹⁸Cfr. nota 8.

¹⁹Uno dei grossi problemi di contenzioso (ricorsi al TAR) con i richiedenti di autorizzazioni paesaggistiche consisteva proprio nel fatto che sovente, nel corpus dei decreti di annullamento, i difensori dei richiedenti rinvenivano motivi di illegittimità da parte dei Soprintendenti accusati dal TAR di essere entrati in ambiti non consentiti quali il merito dell'intervento proposto dai richiedenti ed approvati dai Comuni con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il compito della Soprintendenza, con l'art. 159, era esclusivamente quello di annullare o meno le autorizzazioni paesaggistiche senza però entrare nel merito tecnico della trasformazione del territorio.

²⁰Nel caso degli interventi approvati dai Comuni della *Costiera Amalfitana* appare chiaro che l'Istituto di riferimento è la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino.

²¹Cfr. nota 1.